

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 157**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 novembre 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 90/09

Roma, 25 492 2009

*Caro Presidente*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*Caro Presidente*  
*Luigi*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n.88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, allo scopo di recepire la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni.

L'esigenza di adottare a livello comunitario una specifica disciplina in materia di valutazione e di gestione del rischio di alluvioni è derivata dal fatto che la direttiva quadro in materia di acque approvata nel 2000 (2000/60/CE) non ha incluso, fra gli obiettivi principali, il rischio di alluvioni, limitandosi a prevedere, fra le finalità da realizzare attraverso il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque, la mitigazione dei soli effetti delle alluvioni.

La direttiva che si va a recepire individua, invece, tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed il piano di gestione del rischio di alluvioni, specificando contenuti e requisiti minimi per ciascuno di essi. In particolare, prevede che il piano di gestione, che costituisce il cardine dell'attività volta ad evitare o a ridurre gli impatti negativi delle alluvioni, sia incentrato su tre pilastri: la prevenzione del rischio, la protezione dal rischio e la preparazione, compresa quella delle popolazioni interessate, per l'incolumità delle quali è previsto che vengano attivati i piani urgenti di emergenza che gli organi di protezione civile sono tenuti a predisporre, nell'ambito del sistema di allertamento nazionale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, piani che contengono, appunto, le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

Il piano di gestione costituisce, dunque, un efficace strumento per definire le priorità e per adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico in tema di gestione del rischio di alluvioni, poiché deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità delle stesse, sia garantendo il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici nazionali e internazionali (comunitari e non), sia promuovendo la gestione integrata dei bacini idrografici e la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria e, in particolare, dalla citata direttiva quadro 2000/60/CE.

Gli strumenti previsti dal piano di gestione devono essere riesaminati periodicamente e, ove necessario, aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

Lo schema di decreto in esame recepisce puntualmente le disposizioni della direttiva 2007/60/CE, facendo salvi tutti gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di

bacino, in attuazione delle norme vigenti prima dell'adozione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (Codice ambientale), vale a dire della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni; del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180; del decreto del Presidente del Consiglio 29 settembre 1998; del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 226; della legge 11 dicembre 2000, n. 365; della legge 31 luglio 2002, n. 179; della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, nonché quelli predisposti in attuazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dal quadro conoscitivo complessivo fornito da uno specifico studio sulla situazione della pianificazione e della gestione del rischio in materia di alluvioni nel territorio nazionale, condotto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto di ISPRA, è emerso, in particolare, come l'obbligo della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, imposto dalla nuova direttiva, possa ritenersi con buona approssimazione soddisfatto dagli adempimenti posti in essere ai sensi della normativa sulla pianificazione di bacino già vigente a livello nazionale.

Ciò consentirà all'Italia di disporre, per l'intero territorio nazionale, prima della data del 22 dicembre 2010 imposta dalla direttiva, delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni richieste dalla stessa direttiva. Sempre entro tale data, l'Italia potrà dotarsi anche dei piani di gestione del rischio di alluvioni, posto che i piani per l'assetto idrogeologico (PAI), già previsti dalla normativa nazionale, all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed il Sistema di allertamento nazionale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, (che disciplina i rapporti funzionali e di collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti) e definisce gli strumenti e le modalità per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi e all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici conseguenti ad eventi meteoroidrogeologici particolarmente intensi che possono costituire elemento di pericolosità per la popolazione e i beni), già contengono gli elementi che la direttiva 2007/60/CE prevede siano compresi nei piani di gestione del rischio di alluvioni, in particolare quelli che definiscono puntualmente le priorità e le decisioni tecniche, finanziarie e politiche da adottare con riguardo alla gestione del rischio.

Si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli e dell'allegato allo schema di decreto in esame.

**Art. 1** Individua nelle attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvione finalizzate a ridurre le conseguenze negative per l'uomo, per l'ambiente e per i beni l'ambito di applicazione e le finalità della norma, facendo salve le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

**Art. 2** Introduce le definizioni di *alluvione*, *pericolosità da alluvione*, *rischio di alluvione* così come stabilite dalla direttiva 2007/60/CE e rinvia alle definizioni di *fiume*, di *bacino idrografico*, di *sottobacino* e di *distretto idrografico* di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**Art. 3** Al comma 1, fatte salve le competenze demandate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal decreto legislativo n.152 del 2006, individua nelle autorità di bacino distrettuali, come disciplinate agli articoli 63, 64 e 67 dello stesso decreto n.152 del 2006, le autorità competenti in via amministrativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste agli articoli 4 (Valutazione preliminare del rischio di alluvioni), 5 (Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni), 6 (Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni) e 7, comma 3, lett. a), (Piani di gestione del rischio di alluvioni). Conseguentemente, al comma 2, prevede che le regioni afferenti il distretto idrografico interessato, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito al successivo articolo 7, comma 3, lett. b).

**Art. 4** Definisce, in linea con la direttiva che recepisce, i criteri sulla base dei quali le Autorità di bacino distrettuali devono effettuare, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, prevedendo la possibilità di avvalersi degli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione sia delle norme previgenti l'adozione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (Codice ambientale) che dello stesso decreto n. 152 del 2006, e garantendo, nel caso di distretti idrografici internazionali condivisi, lo scambio delle pertinenti informazioni con le altre autorità competenti.

**Art. 5** Stabilisce che, sulla base della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le autorità di bacino distrettuali individuino, per il distretto idrografico di riferimento o per la parte di distretto idrografico internazionale ricadente nel proprio territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.  
Al fine di evitare duplicazioni di attività, prevede la salvezza di tutti gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183; e successive modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180; del decreto del Presidente del Consiglio 29 settembre 1998; del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 226; della legge 11 dicembre 2000, n. 365; della legge 31 luglio 2002, n. 179; della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, nonché di quelli predisposti in attuazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

**Art. 6** Stabilisce che le autorità di bacino distrettuali predispongano, a livello di distretto idrografico, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni, definendone contenuti, campo di applicazione e scala di mappatura in linea con i criteri stabiliti dalla direttiva 2007/60/CE.

Sono fatti salvi, come stabilito anche agli articoli 4 e 5 del decreto in argomento, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti.

Infine prevede lo scambio preliminare di informazioni tra le autorità competenti interessate, qualora il distretto idrografico ricada in territorio internazionale comunitario.

**Art.7** Impone alle autorità di bacino distrettuali, sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, di predisporre, entro il 22 giugno 2015, piani di gestione del rischio di alluvioni per le aree individuate in base all'articolo 5 nelle quali sussiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo possa generarsi in futuro, definendo i contenuti e i criteri per la loro redazione e facendo salvi gli strumenti già predisposti ai sensi della sopra citata normativa nazionale. Stabilisce inoltre, che le regioni afferenti il distretto idrografico interessato, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongano ed attuino la parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, con particolare riferimento al governo delle piene.

**Art. 8** Definisce, in linea con i contenuti e criteri stabiliti dalla direttiva 2007/60/CE, le modalità per il coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni da predisporre per i distretti idrografici individuati all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**Art. 9** Prevede che le autorità di bacino distrettuali predispongano misure appropriate per coordinare l'applicazione del decreto in argomento con le attività disciplinate nella parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva quadro 2000/60/CE in materia di acque. Fornisce, inoltre, una definizione di "alluvioni estreme" ai sensi dell'articolo 4 della stessa direttiva 2000/60/CE.

**Art. 10** Stabilisce, in linea con quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE, che le autorità competenti mettano a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame ed all'aggiornamento degli stessi piani di gestione.

**Art. 11** Prevede che le autorità di bacino distrettuali possano avvalersi delle misure transitorie previste dalla direttiva, cioè della possibilità di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni qualora abbiano stabilito di predisporre, prima del 22 dicembre 2010, mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e piani di gestione del rischio di alluvioni secondo quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE. Stabilisce, inoltre, che le stesse autorità possano avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, ove i loro contenuti siano adeguati rispettivamente ai requisiti degli articoli 6 e 7 del decreto in esame. Conformemente a quanto stabilito all'articolo 13 della direttiva 2007/60/CE, prevede, infine, che le disposizioni in esso non si applichino ai riesami ed agli aggiornamenti dei succitati strumenti.

**Art. 12** Fissa i termini per il riesame e per l'eventuale aggiornamento della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente decreto, prevedendone successivamente il riesame ogni sei anni. Stabilisce, inoltre, in linea con quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE, che i riesami della valutazione preliminare del rischio di alluvioni e dei piani di gestione del rischio di alluvioni tengano conto dei cambiamenti climatici.

**Art. 13** Stabilisce che le autorità di bacino distrettuali trasmettano e mettano a disposizione sul Portale Cartografico Nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutti gli strumenti predisposti ai sensi del decreto in argomento ed i loro eventuali riesami ed aggiornamenti, entro tre mesi dai termini stabiliti per la loro predisposizione agli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 6, e 12. Stabilisce, inoltre, che le regioni mettano a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informi la Commissione Europea nel caso in cui si avvalga delle misure transitorie di cui all'articolo 12 e fissa il termine per mettere a disposizione le informazioni relative alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni ( 22 dicembre 2011), alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni ( 22 dicembre 2013) ed ai piani di gestione del rischio di alluvioni (22 dicembre 2015). Definisce, infine, le modalità di trasmissione all'ISPRA dei dati relativi a ciascuno strumento, entro le scadenze sopra indicate.

**Art. 14** Prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda alla modifica delle parti A e B dell'allegato tecnico al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da successive direttive comunitarie.

**Art. 15** Stabilisce che con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provveda alla eventuale integrazione, per gli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi previsti per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni.

**Art. 16** Introduce, al comma 1, la clausola di invarianza della spesa pubblica, posto che la redazione e l'aggiornamento degli strumenti previsti dal decreto in esame rientrano nell'attività svolta in via ordinaria dalle autorità di bacino distrettuali in applicazione delle disposizioni sulla pianificazione di bacino previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, nella quale, appunto, le attività connesse alla valutazione e alla gestione delle alluvioni sono contemplate; al comma 2, considerato che il provvedimento all'esame, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva, regola esclusivamente gli aspetti relativi alla pianificazione della gestione del rischio di alluvioni, senza prevedere obblighi finanziari a carico degli Stati membri in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure individuati al fine di fronteggiare e/o mitigare il rischio di alluvioni, prevede che all'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) le amministrazioni e gli enti pubblici provvedano ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre all'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provveda ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, nonché con le risorse regionali all'uso stanziato, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Allegato 1.** Si compone di tre parti. Nelle parti A e B vengono definiti, in linea con quanto stabilito dall'allegato alla direttiva 2007/60/CE, rispettivamente gli elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni, compresa una breve descrizione dell'attuazione del piano stesso, e gli elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti degli stessi, mentre nella

Prot: RGS 0120828/2009

parte B sono individuati gli aspetti per i quali potranno essere definiti ulteriori indirizzi, criteri e metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### **Amministrazione proponente:**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

L'esigenza di adottare a livello comunitario una specifica disciplina in materia di valutazione e di gestione del rischio di alluvioni è derivata dal fatto che la direttiva quadro in materia di acque approvata nel 2000 (2000/60/CE) non ha incluso, fra gli obiettivi principali, il rischio di alluvioni, limitandosi a prevedere, fra le finalità da realizzare attraverso il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque, la mitigazione dei soli effetti delle alluvioni.

La direttiva che si va a recepire introduce, invece, l'obbligo di predisporre tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed il piano di gestione del rischio di alluvioni, specificando i requisiti minimi per ciascuno di essi. In particolare, il piano di gestione costituisce un efficace strumento per definire le priorità e per adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico in tema di gestione del rischio di alluvioni, in quanto, al fine di evitare o di ridurre gli impatti negativi delle alluvioni, deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità delle stesse, sia garantendo il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici nazionali e internazionali (comunitari e non), sia promuovendo la gestione integrata dei bacini idrografici e la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria e, in particolare, dalla citata direttiva quadro 2000/60/CE.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, inerenti la

pianificazione per l'assetto idrogeologico del territorio che le norme recate dal provvedimento in esame vanno pertanto ad integrare.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Come sopradetto, il decreto in esame completa le disposizioni della Parte Terza, Sezione I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione pendenti nella medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

-----

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni previste dalla direttiva.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento all'esame non rinvia ad atti successivi l'attuazione delle sue disposizioni.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

#### ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Amministrazione proponente:**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail [amidei.giovanna@minambiente.it](mailto:amidei.giovanna@minambiente.it)

## SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da alcune disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che le norme recate dal provvedimento in esame vanno pertanto ad integrare.

### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si ravvisano aspetti di criticità. Al contrario, dal quadro conoscitivo complessivo fornito da uno specifico studio sulla situazione della pianificazione e della gestione del rischio in materia di alluvioni nel territorio nazionale, condotto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto di ISPRA, è emerso, in particolare, come l'obbligo della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, imposto dalla nuova direttiva, possa ritenersi con buona approssimazione soddisfatto dagli adempimenti posti in essere ai sensi della normativa sulla pianificazione di bacino già vigente a livello nazionale.

Ciò consentirà all'Italia di disporre, per l'intero territorio nazionale, prima della data del 22 dicembre 2010 imposta dalla direttiva, delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni richieste dalla stessa direttiva. Sempre entro tale data, l'Italia potrà dotarsi anche dei piani di gestione del rischio di alluvioni, posto che i piani per l'assetto idrogeologico (PAI), già previsti dalla normativa nazionale, all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed il Sistema di allertamento nazionale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, (che disciplina i rapporti funzionali e di collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti e definisce gli strumenti e le modalità per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi e all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici conseguenti ad eventi meteoidrogeologici particolarmente intensi che possono costituire elemento di pericolosità per la popolazione e i beni), già contengono gli elementi che la direttiva 2007/60/CE prevede siano compresi nei piani di gestione del rischio di alluvioni, in particolare quelli che definiscono puntualmente le priorità e le decisioni tecniche, finanziarie e politiche da adottare con riguardo alla gestione del rischio.

### C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento all'esame nasce dall'esigenza di adottare una specifica disciplina in materia di valutazione e di gestione del rischio di alluvioni, posto che la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, che è stata recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha incluso, fra i suoi obiettivi principali, il rischio di alluvioni, limitandosi a prevedere, fra le finalità da realizzare attraverso il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico delle acque, esclusivamente la mitigazione dei soli effetti delle alluvioni.

Il provvedimento all'esame, in linea con la direttiva che recepisce, al fine di evitare o di ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulle persone, sull'ambiente e sui beni, prevede, invece,

tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed il piano di gestione del rischio di alluvioni, specificando i requisiti minimi per ciascuno di essi. Il piano di gestione, in particolare, costituisce un efficace strumento per definire le priorità e per adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico in tema di gestione del rischio di alluvioni, in quanto, deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità delle stesse, sia garantendo il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici nazionali e internazionali (comunitari e non), sia promuovendo la gestione integrata dei bacini idrografici e la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria e, in particolare, dalla citata direttiva quadro 2000/60/CE.

- D) **Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo del provvedimento è quello di evitare o di ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulle persone, sull'ambiente e sui beni.

- E) **Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari principali dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame sono le popolazioni interessate dal rischio di alluvioni.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Il contenuto del provvedimento è stato preventivamente concordato con le autorità di bacino nazionali e, in particolare, con il Dipartimento della protezione civile e, successivamente, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche comunitarie, anche con tutte le altre amministrazioni interessate.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie.

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2008).

#### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Non sono previsti metodi di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti importanti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non sono state prese in esame altre opzioni.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano incidere sugli effetti del provvedimento.

#### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del paese.

#### **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Destinatari principali dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame sono le autorità di bacino distrettuali, alle quali, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico e che, in ragione di ciò, sono tenute a predisporre gli strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni previsti agli articoli 4, 5, 6 e 7, vale a dire ad effettuare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, ad individuare le zone a rischio potenziale di alluvioni, a predisporre le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed a redigere piani di gestione del rischio di alluvioni.

Alle regioni è, invece, demandato il compito di predisporre ed attuare, per il distretto idrografico di riferimento, in coordinamento con le altre regioni interessate e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

All'articolo 10 del provvedimento in esame è previsto che le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze:

- a) mettano a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni;
- b) promuovano la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione.

**C) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

All'articolo 12 è previsto che tutti gli strumenti di pianificazione (valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 e piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7) siano riesaminati e, se del caso, aggiornati, entro date prefissate e, successivamente, ogni sei anni, anche al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni della direttiva e, in particolare, il grado di avanzamento delle azioni previste nei piani di gestione.

Agli articoli 14 e 15 sono definite le procedure per modificare l'allegato tecnico al provvedimento al fine di:

- adeguare le parti A e B dello stesso allegato a successive modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall'Unione europea;
- definire indirizzi, criteri e metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativamente agli aspetti individuati alla parte C sempre dell'allegato.

## RELAZIONE TECNICA

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa, prevista all'art. 16, dall'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'attuazione dello stesso provvedimento non comporta, infatti, innovazioni né al quadro delle competenze ed organizzativo statale e regionale e delle autonomie territoriali, né al quadro delle misure e degli interventi già posti in essere per adempiere a previgenti disposizioni introdotte:

- dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per quanto attiene la materia della pianificazione di bacino a fini di tutela dal rischio idrogeologico;
- dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, nonché dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, per quanto riguarda la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico.

In particolare, quanto al profilo dell'attribuzione di competenze, il provvedimento all'esame prevede:

- agli articoli 4, 5 e 6 che le autorità di bacino distrettuale effettuino la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, l'individuazione delle zone a rischio di alluvioni e predispongano le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni;

- all'articolo 7 che le autorità di bacino e, limitatamente alla parte relativa al sistema di allertamento, le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongano piani di gestione del rischio di alluvioni, precisando che detti piani, coordinati a livello di distretto idrografico, sono elaborati dalle autorità di bacino nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il citato decreto n.152 del 2006, all'articolo 67, ha, infatti, già previsto l'adozione, da parte delle autorità di bacino, di piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e, in forza di tale disposizione, è già stata avviata e completata l'attività di pianificazione per l'assetto idrogeologico del territorio con riferimento alla gestione del rischio non solo di alluvione, ma anche di frana e di valanga. I piani per l'assetto idrogeologico (PAI), già redatti ed adottati secondo le modalità previste dal decreto n. 152 del 2006 soddisfano i requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/60/CE che si va a recepire in quanto contengono:

- le mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico, secondo vari scenari, per l'intero territorio nazionale;
- le norme per l'uso del suolo nelle aree ad alto rischio e ad alta pericolosità che impediscono l'incremento o la degenerazione del rischio;
- gli interventi per la riduzione del rischio individuati secondo il grado di rischio (circa 10.000 interventi per 11 miliardi di euro);
- la programmazione di tutte le azioni tese a ridurre il rischio (con un fabbisogno di oltre 40 miliardi di euro).

Sulla base dei PAI sono state approntate anche le mappe che identificano le aree maggiormente critiche dal punto di vista idrogeologico, al fine di definire le azioni prioritarie di intervento.

Per quanto riguarda le attività poste a carico delle Regioni e del Dipartimento nazionale della protezione civile si precisa che il menzionato sistema di allertamento è già operante sull'intero territorio nazionale e che le sue attività sono disciplinate dalle norme sopra richiamate.

L'aver provveduto, prima ancora dell'adozione della direttiva che si va a recepire, ad effettuare valutazioni preliminari del rischio di alluvioni e ad elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e piani di gestione rispondenti ai requisiti richiesti dalla stessa direttiva consentirà all'Italia di avvalersi della facoltà di ricorrere alle misure transitorie previste dalla norma comunitaria, in forza delle quali gli Stati membri possono utilizzare strumenti di pianificazione preesistenti, sempre se conformi al dettato della direttiva.

Pertanto, lo schema di decreto in esame pone in capo delle autorità di bacino (artt. 4, 6 e 7) ed agli organi di protezione civile (Dipartimento della protezione civile, regioni ed enti territoriali) (art. 7) obblighi, già derivanti da norme nazionali vigenti, ai quali detti soggetti hanno già adempiuto in forza delle stesse norme.

Ne consegue che dall'attuazione delle disposizione del provvedimento in esame non discenderanno ricadute nemmeno sull'attuale assetto organizzativo dei soggetti coinvolti e, quindi, nessun fabbisogno aggiuntivo in termini di personale, in quanto:

- il decreto in esame non attribuisce compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli già stabiliti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni concernenti il sistema di allertamento nazionale;
- le attività previste dall'emanando provvedimento sono già state espletate dai soggetti coinvolti nei limiti delle risorse umane, oltreché strumentali, disponibili a legislazione vigente.

In conclusione si sottolinea come il provvedimento all'esame, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva, regoli esclusivamente gli aspetti relativi alla pianificazione della gestione del rischio di alluvioni, senza prevedere obblighi finanziari a carico degli Stati membri in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure individuati al fine di fronteggiare e/o mitigare il rischio di alluvioni; obblighi, questi ultimi, che trovano la loro ragione di essere nell'ambito dell'attuazione degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto attiene ai piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), mentre per quanto attiene all'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, nell'ambito della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, nonché delle risorse regionali all'uopo stanziare.

Quanto, infine, allo strumento scelto per dare recepimento alla direttiva 2007/60/CE, si è ritenuto di predisporre uno specifico decreto, anziché operare con la tecnica della novella al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto, ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la quale è stata conferita una nuova delega al Governo per l'adozione di ulteriori integrazioni e correzioni al decreto n. 152, sono in corso di elaborazione, da parte della commissione appositamente istituita, ulteriori modifiche al codice ambientale, che interessano anche la parte terza, che interverranno, però, successivamente al termine prescritto per il recepimento della direttiva 2007/60/CE.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007 RELATIVA ALLA VALUTAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONI.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2008 e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la parte terza;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 107 e 108;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle

infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile

## EMANA

il seguente decreto legislativo

### ART. 1

*(Ambito di applicazione e finalità)*

1. Il presente decreto disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.

2. Restano ferme le disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema di allertamento nazionale.

### ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fine del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni:

a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici;

b) pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;

c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.

### ART. 3

*(Competenze amministrative)*



1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a), provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico.

2. Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3, lettera b).

#### ART. 4

##### *(Valutazione preliminare del rischio di alluvioni)*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della pericolosità da alluvione. Detta valutazione comprende almeno i seguenti elementi:

- a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio;
- b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali e che, con elevata probabilità, possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa l'estensione dell'area inondabile e, ove noti, le modalità di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;
- c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative, ne potrebbero avere in futuro;
- d) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche e sociali e gli scenari a lungo

termini, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici.

3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali condivisi con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le autorità di bacino distrettuali interessate garantiscono lo scambio delle pertinenti informazioni.

4. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni non è effettuata qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 1.

## ART. 5

### *(Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni)*

1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.

2. Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le autorità di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati membri al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale di alluvione.

## ART. 6

### *(Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni)*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 e, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

- a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità),
- b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:

- a) estensione dell'inondazione;
- b) altezza idrica o livello;
- c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata).

4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).

5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 espresse in termini di:

- a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
- b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);
- c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
- d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
- e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 gennaio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.

6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunità europea è effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorità competenti interessate.

7. Le mappe della pericolosità da alluvione e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 2.

## ART. 7

### *(Piani di gestione del rischio di alluvioni)*

1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di

pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e per quelle di cui all'articolo 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

3. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6:

- a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente.
- b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono ed attuano, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene.

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonché gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto di aspetti quali:

- a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;
- b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;
- c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) la gestione del suolo e delle acque;
- e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;
- f) l'uso del territorio;
- g) la conservazione della natura;
- h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
- i) i costi e i benefici;
- l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce;

5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di :

- a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
- b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;
- c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
- d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente.

6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo:

- a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 8.

8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 22 giugno 2015.

9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 3.

## ART. 8

### *(Coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni)*

1. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico.

2. Per distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricadenti interamente nel territorio comunitario le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del distretto idrografico internazionale ricadenti all'interno del territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri interessati.

3. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che si estendono oltre i confini comunitari le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere integrati da piani di gestione più dettagliati a livello di sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale.

5. Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 individuano, nell'ambito del proprio distretto, un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, che provvedono a sottoporre la questione alla Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

#### ART. 9

*(Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n.152 del 2006.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nonché le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.

3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che :

- a) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'articolo 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono

essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'articolo 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;

- b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi;
- c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### ART. 10

##### *(Informazione e consultazione del pubblico)*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.

2. Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8.

#### ART. 11

##### *(Misure transitorie)*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6.

3. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all'articolo 7.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all'articolo 12. In ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.



ART. 12

*(Riesami)*

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4 e la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.
2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi di cui alla parte B dell'allegato I, entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni.
4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

ART. 13

*(Relazioni ed informazioni alla Commissione europea)*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera a), nonché i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 8, e all'articolo 12.
2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3 e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.
4. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3, per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalità e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario.

ART. 14

*(Modifiche dell'allegato 1)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile per gli aspetti competenza, si provvede alla modifica delle parti A e B dell'allegato 1 al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall'Unione europea.

#### ART. 15

##### *(Norme tecniche)*

1. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente agli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

#### ART. 16

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tal fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. All'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, nonché con le risorse regionali all'uopo stanziata, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ALLEGATO I

(ART.7, comma 3)

### *PARTE A - Piani di gestione del rischio di alluvioni*

#### I. Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni

1. Conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall'articolo 4 sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all' articolo 3, che delimiti le zone di cui all' articolo 5 oggetto del primo piano di gestione del rischio di alluvioni;
2. mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte ai sensi dell'articolo 6 o già esistenti ai sensi dell' articolo 12 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
3. descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7, comma 2;
4. sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7 e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, e 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, *sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolosi*, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*, la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, *che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*, fatte salve le misure già predisposte nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
5. qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

#### II. Descrizione dell'attuazione del piano:

1. descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
2. sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per informare e consultare il pubblico;

3. elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE;

*PARTE B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:*

1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 13;
2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2;
3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere;
4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.

*PARTE C - Contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni:*

1. indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e la protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, la valutazione delle conseguenze negative per la salute umana, i beni, le attività economiche, l'ambiente e il patrimonio culturale, la valutazione del ruolo delle pianure alluvionali, come aree naturali di ritenzione delle acque, e dell'efficacia delle infrastrutture artificiali per la protezione dalle alluvioni;
2. criteri per la individuazione delle aree a pericolosità e a rischio di alluvione, nonché per la definizione del grado di pericolosità e del grado di rischio, con riferimento in particolare, alla portata della piena e all'estensione dell'inondazione, alle vie di deflusso delle acque e alle zone con capacità di espansione naturale delle piene, alle condizioni morfologiche e meteomarine alla foce per quanto concerne la valutazione delle inondazioni marine delle zone costiere, agli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla gestione del suolo e delle acque, alla pianificazione e alle previsioni di sviluppo del territorio, all'uso del territorio, alla conservazione della natura, alla navigazione

e alle infrastrutture portuali, ai costi e ai benefici, al numero di abitanti potenzialmente interessati, alle attività economiche e ai beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse insistenti sull'area potenzialmente interessata;

3. metodologie standard e codificate per l'utilizzo dei dati ambientali del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, derivanti dal Piano di telerilevamento ambientale e fruibili attraverso il Sistema cartografico cooperante, ai fini della delimitazione e aggiornamento delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio idraulico, nonché ai fini delle attività di protezione dal rischio di alluvione.